

---

# Studio Bozzo

---

## **Dottori Commercialisti Revisori contabili**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto  
dott. Nicholas Rossi Monarca  
dott.ssa Loredana Leoncini

## **Controllo di gestione**

V b di Valter Barbasio

## **Avvocati**

avv. Dante Mirengi  
avv. Raffaella Femia

## **Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

## **Elaborazione Dati**

**AL.CA.** dati di Mimmo Tringale

---

## **Informative e news per la clientela di studio – AGOSTO 2014**

---

Le *news* di agosto

Con la “proroga di ferragosto” versamenti sospesi fino al 20 agosto

Modello dichiarazione Imu enti non commerciali

Cedolare al 10% per i contratti concordati

La gestione delle casse previdenziali professionali

Srl e organi di controllo

Novità in tema di Sistri

Cosa è il Conai

Lo smaltimento delle apparecchiature Raee

La sospensione feriale dei termini

## Informative e news per la clientela di studio

### PROROGATO L'INVIO DEI MODELLI 770/2014

#### Proroga al 19 settembre per l'invio del modello dei sostituti d'imposta

I sostituti d'imposta avranno più tempo per inviare all'Agenzia delle Entrate sia il modello 770 Semplificato che il modello 770 Ordinario relativi all'anno 2013 (va ricordato che tale adempimento segue sempre l'anno solare a prescindere dalla diversa durata del periodo d'imposta). Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 19 settembre 2014. La proroga è prevista in un D.P.C.M., proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

(Comunicato Stampa MEF n.188 del 30 luglio 2014)

### ART-BONUS: INTERVENGONO I CHIARIMENTI

#### L'Agenzia pubblica la circolare esplicativa sull'incentivo alla cultura

Con la Circolare n.24/E del 31 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle caratteristiche dell'agevolazione introdotta dall'art.1 D.L. n.83/14 (cosiddetto "Art-bonus"). Si tratta di un credito di imposta concesso per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura che si sostanzia in un regime fiscale agevolato di natura temporanea, appunto sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per cento di quelle effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.24/E del 31 luglio 2014)

### IVA EDITORIA: CHIARIMENTI SUL REGIME SPECIALE

#### Circolare esplicativa sulle novità al regime Iva in editoria in vigore dal 1.1.2014

Con la Circolare n.23/E del 24 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate ha commentato con un certo ritardo le rilevanti modifiche che l'art.19 co.1 lett. a) D.L. n.63/13 (convertito dalla L. n.90/13) ha introdotto nell'art.74 co.1 lett.c) d.P.R. n.633/72, recante disposizioni particolari per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi (cosiddetto regime speciale dell'Iva in editoria). Le novità riguardano diversi aspetti della disciplina tra i quali si segnalano: la definizione di "supporto integrativo"; l'applicazione dell'aliquota Iva propria di ciascuno dei beni ceduti con riguardo ai prodotti editoriali ceduti unitamente a beni, diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione; l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari se il costo del "bene", diverso dal supporto integrativo, ceduto congiuntamente al prodotto editoriale supera il 50 per cento del prezzo di vendita dell'intera confezione; l'abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici congiuntamente a "beni", diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.23/E del 24 luglio 2014)

### CHIARIMENTI AI COMUNI SULLA MAGGIORAZIONE TASI

#### Il Dipartimento delle Finanze fornisce le indicazioni per le corrette delibere

Con la circolare n.2/DF del 29 luglio 2014 il Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti ai Comuni in relazione alla corretta applicazione, per l'anno 2014, della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille prevista dall'art.1 co.1 lett.a) D.L. n.16/14.

Tale incremento si inserisce nella disposizione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 che prevede che il Comune può determinare l'aliquota della Tasi rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tenendo conto che per il 2014, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. La previsione di un superamento di detti limiti, nella misura del citato 0,8 per mille e con determinati vincoli, è finalizzata ad assicurare ai Comuni un maggior spazio finanziario.

(Circolare n.2/DF del 29 luglio 2014)

## REGIME FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

### **Chiarimenti sul trattamento delle erogazioni liberali "a cascata"**

Con la Risoluzione n.74/E del 29 luglio 2014 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art.100 co.2 lett.a) Tuir con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da una fondazione, a sua volta destinataria di erogazioni liberali da parte dei soci della stessa. Il citato documento di prassi evidenzia che le successive erogazioni liberali effettuate a terzi dalla fondazione non precludono in sé l'agevolazione ma occorre che tali soggetti terzi abbiano i medesimi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art.100, co.2, lett.a) Tuir (personalità giuridica, finalità "non lucrative" e perseguimento "esclusivo" delle finalità previste dalla norma) e che realizzino "direttamente" i suddetti progetti. Non è consentito, infatti, il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi. In capo alla fondazione, infine, deve esistere un progetto già definito (e non un programma generico) prima dell'effettuazione dell'erogazione.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74/E del 29 luglio 2014)

## ENNESIMO CHIARIMENTO SUL *BONUS* IRPEF

### **Nuovi chiarimenti dopo le modifiche apportate dalla conversione del decreto Irpef**

Con la Circolare n.22/E dell'11 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate ha commentato le modifiche che la legge di conversione (la n.89 del 23 giugno 2014), entrata in vigore il 24 giugno 2014, ha apportato in sede di conversione del cosiddetto decreto Irpef (il D.L. n.66/14) all'art.1 del citato decreto in merito alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d'imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato. La modifica non determina alcuna variazione del numero dei sostituti d'imposta tenuti al riconoscimento del credito in via automatica, che rimangono quelli individuati al primo periodo del comma 4 del citato decreto, mentre viene sostituito il secondo periodo al fine di stabilire che *"Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta"*.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.22/E del 11 luglio 2014)

## TRASFORMAZIONE IN CREDITI DELLE IMPOSTE ANTICIPATE

### **Chiarimenti delle Entrate sulle modalità di conversione delle imposte anticipate**

Con la Circolare n.17/E del 16 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge Stabilità 2014 relativamente alla disciplina riguardante la trasformazione in credito d'imposta delle attività riferite alle imposte anticipate (cosiddette DTA) iscritte nel bilancio. Il citato documento precisa che per la richiamata trasformazione, in presenza di valore della produzione netto negativo, si deve fare riferimento ai contenuti della dichiarazione Irap 2014, relativa al periodo d'imposta 2013.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.17/E del 16 giugno 2014)

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO**

Da due anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 – grazie all’art.3-*quater* D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore previsione.

Detto rinvio avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente previsto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo a un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio.

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, ecc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

#### **La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico**

Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 7 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata.

Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che ha versato le prime due rate il 7 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: MODELLO DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI**

Alla fine dello scorso mese di giugno – con D.M. 26 giugno 2014 – è stato approvato il modello di dichiarazione Imu e Tasi che gli Enti Non Commerciali devono utilizzare per comunicare gli immobili imponibili, esenti e parzialmente imponibili.

Il prossimo 30 settembre scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu per il 2012 e il 2013 (a regime la presentazione è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).

Ovviamente la dichiarazione produce effetti Tasi solo a partire dall'anno 2014.

#### **Il modello telematico**

Il modello approvato presenta una novità assoluta rispetto alle dichiarazioni Ici e Imu a cui eravamo abituati in passato: non sarà più cartaceo ma sarà inviato esclusivamente in forma telematica. Compaiono infatti le sezioni relative all'impegno dell'intermediario che da molti anni a questa parte vediamo sui modelli reddituali, Iva, sostituti d'imposta ecc. L'invio avverrà, pare piuttosto evidente, secondo le medesime modalità previste per gli altri modelli telematici, quindi con invio attraverso il canale Entratel.

Questo però non significa che si invierà un unico modello per tutti gli immobili del contribuente in quanto, come tradizione, il modello riguarda le variazioni avvenute in un determinato anno (da indicare nel frontespizio) di tutti gli immobili ubicati nel medesimo Comune. Quindi se l'Enc possiede immobili in 10 Comuni diversi, dovranno essere presentate 10 dichiarazioni intestate ai 10 diversi Comuni. Questo aspetto della dichiarazione Imu non svanisce.

#### **Lo schema del modello**

Da una situazione di forte e indiscriminato favore riconosciuto negli scorsi anni, si è assistito ad una progressiva riduzione del perimetro applicativo dell'esenzione a favore degli Enc, al fine di andare ad agevolare solo gli immobili nei quali vengono svolte attività meritevoli senza che vengano impiegate modalità commerciali nel loro svolgimento.

Per ottemperare alle indicazioni comunitarie l'art.91-bis D.L. n.1/12 e il successivo regolamento n.200/12 hanno fissato restrittivi e vincolanti parametri, in molti casi decisamente complessi da gestire. Complessità che si è conseguentemente trasferita nel modello che deve essere compilato per dichiarare tali immobili.

Il modello, in particolare, è composto da diversi quadri:

- un frontespizio dove indicare i dati del contribuente, del legale rappresentante firmatario della dichiarazione, il numero dei quadri compilati nella sezione della firma, l'indicazione dell'impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario;
- un quadro A dove vanno indicati gli immobili interamente imponibili in quanto in essi vengono svolte attività commerciali che non rientrano tra quelle previste nell'art.7 lett. i) D.Lgs. n.504/92, oppure anche attività che rientrano in tale elenco, ma sono svolte con attività commerciali, quindi non meritano l'esenzione;
- il quadro B, quello più articolato, dove vanno indicati gli immobili totalmente esenti o parzialmente imponibili. È diviso in 3 diverse sezioni:
  - la prima destinata all'individuazione dell'immobile,

- la seconda e la terza destinate alla determinazione della quota esente di tale immobile nel quale vengono svolte le attività meritevoli (la sezione 2 per le attività didattiche e la sezione 3 per tutte le altre).

La quota esente viene determinata con la progressiva combinazione dei parametri previsti dal regolamento 200/2012;

- un quadro C destinato alla liquidazione delle imposte (Imu e Tasi) nel quale vanno indicati l'imposta dovuta, le eccedenze dell'anno precedente e quelle eventualmente compensate con F24, gli acconti versati nel corso dell'anno di riferimento e, quindi, l'eventuale debito / credito risultante a seguito della definitiva liquidazione dell'imposta;
- infine un quadro D destinato a evidenziare eventuali eccedenze a credito, con indicazione della destinazione che a tale credito si intende dare (può essere richiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione di futuri versamenti).

Lo Studio provvederà alla compilazione della dichiarazione in relazione agli immobili per i quali ha ricevuto incarico di gestire i versamenti Imu e Tasi; chi intendesse affidare incarico per tale adempimento anche in relazione ad immobili gestiti direttamente, alla luce della scadenza decisamente ravvicinata, è pregato di contattare lo Studio al più presto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CEDOLARE AL 10% PER I CONTRATTI CONCORDATI**

Con la L. n.80/14 di conversione del D.L. n.47/14 viene confermata la riduzione dell'aliquota prevista per l'applicazione della cedolare secca ai contratti concordati: per il quadriennio 2014-2017 l'aliquota utilizzabile passa dalla misura a regime del 15% (già oggetto di riduzione a opera del D.L. n.102/13) alla nuova misura del 10%.

Gli immobili che possono beneficiare di tale misura ridotta sono quelli per i quali è stato stipulato un contratto concordato ossia, contratti a "canone calmierato"; detti contratti sono redatti sulla base di specifiche convenzioni tra associazioni di proprietari e inquilini, in relazione a immobili ubicati:

- nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (art.1, lett. a) e b) D.L. n.551/88). Si tratta, in pratica, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di provincia;
- nei Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Cipe nella delibera del 12 novembre 2003 (si tratta sostanzialmente dei capoluoghi di provincia e dei Comuni a questi limitrofi).

Il D.L. n.47/14 prevede che l'opzione per la cedolare secca possa essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Inoltre, in sede di conversione, l'applicabilità dell'aliquota ridotta (10%) viene estesa ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.47/14, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.

Infine, viene previsto che il Cipe aggiorni l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe 13 novembre 2003 (cui si applica la disciplina del contratto di locazione a canone "concordato").

Si tratta di una riduzione di significativo rilievo che fa risultare estremamente conveniente tale soluzione per la tassazione dei canoni di locazione, anche alla luce del fatto che, già dallo scorso anno, la deduzione forfettaria per i canoni di locazione assoggettati a tassazione ordinaria era scesa dal 15% al 5% (rendendo quindi meno conveniente la tassazione ordinaria delle locazioni).

#### **Esempio**

Si pensi ad un contribuente che presenta redditi molto elevati e percepisce un canone di locazione di 10.000 euro.

**TASSAZIONE ORDINARIA:** detto canone sarebbe tassato per una quota di 6.650 euro (10.000 euro al netto della deduzione forfettaria del 5% e dell'ulteriore deduzione del 30% a favore dei contratti concordati). Tale canone andrebbe tassato al 45% (43% di aliquota Irpef massima, a cui aggiungere, arrotondando, un altro 2% di addizionali regionale e comunale). L'imposta dovuta sarebbe:  $6.650 * 45\% = 2.992,50$  euro.

**TASSAZIONE CEDOLARE:** detto canone sarebbe integralmente tassato (€ 10.000) ma con un'aliquota ridotta e fissa del 10%. L'imposta dovuta sarebbe:  $10.000 * 10\% = 1.000$  euro.

Nel caso descritto, utilizzando la tassazione cedolare, si pagherebbe circa un terzo di quanto dovuto con la tassazione ordinaria.

Posto che per valutare la convenienza all'opzione per la "tassa piatta" occorre valutare la singola posizione, in via generale portare un contratto in tassazione cedolare è generalmente conveniente, certamente per redditi elevati, ma in molti casi anche per redditi medio-bassi.

Il grande vantaggio fiscale offerto per tali contratti è legato al fatto che, normalmente, detti contratti convenzionati prevedono canoni decisamente bassi, ben al di sotto di quelli di mercato. In alcuni casi, comunque, visti i vantaggi offerti e considerando il livello di mercato delle locazioni, potrebbe essere conveniente stipulare, laddove possibile, un contratto concordato anziché uno ordinario.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***



## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI**

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla eventuale cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio, ove dovuto.

Nella tabella che segue, si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione delle scadenze di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti a conguaglio.

È comunque raccomandabile fare sempre riferimento al sito dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

<b>Categoria</b>	<b>Sito di riferimento</b>	<b>Termine invio</b>	<b>Termine di versamento</b>
<b>Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali</b>	www.epap.it	Mod. 2/14 entro il 31/07/2014 in via telematica	15/09/2014: regime A (4 scadenze) 30/11/2014: regime B (2 scadenze)
<b>Agrotecnici</b>	www.enpaia.it	Mod. GSAG/CR entro il 31/10/2014 in via telematica o tramite raccomandata	06/08/2014
<b>Periti agrari</b>		Mod. GSAG/CR entro il 31/10/2014 solo in via telematica	
<b>Avvocati</b>	www.cassaforense.it	Mod. 5/2014 entro il 30/09/2014 in via telematica	31/07/2014 e 31/12/2014
<b>Biologi</b>	www.enpab.it	Mod. 1/2014 entro il 07/08/2014	1° rata: 30/09/2014 2° rata: 30/12/2014
<b>Consulenti del lavoro</b>	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 16/09/2014 da inviare telematicamente	16/09/2014 oppure in 4 rate (16/09 – 16/10 – 16/11 – 16/12)
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili</b>	www.cnpadc.it	Modello A/2014 entro il 15/11/2014 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2014
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)</b>	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2014 in via telematica. Non viene applicata nessuna sanzione se la dichiarazione viene inviata entro il 60° giorno.	Acconto: 15/09/2014 Saldo: 15/12/2014
<b>Farmacisti</b>	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 31/03/2014 2° rata: 03/06/2014 3° rata: 31/07/2014
<b>Geometri</b>	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2014 Persone fisiche entro il 30/09/2014 in via telematica	Unica soluzione: 7/07/2014 oppure in forma rateizzata

<b>Giornalisti</b>	www.inpgi.it	Mod. RED-G5/2014 entro il 31/07/2014 in via telematica	31/10/2014 oppure in 3 rate con maggiorazione
<b>Infermieri professionali, assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia</b>	www.enpapi.it	Modello UNI/2014 entro il 10/09/2014 Via PEC, oppure raccomandata semplice oppure via telematica	10/12/2014
<b>Ingenieri, architetti</b>	www.inarcassa.it	Modello DICH/2013 entro il 31/10/2014 via telematica	Saldo 2013: 31/12/2014 Saldo 2013 del contributo integrativo: 31/08/2014
<b>Medici, odontoiatrici</b>	www.empam.it	Modello D/2014 per la quota B entro il 31/07/2014 via telematica o con raccomandata semplice	Quota A: 30/04/2014 Saldo 2013 quota B: 31/10/2014 oppure in 2 rate senza interessi 31/10 e 31/12 oppure in 5 rate.
<b>Notai</b>	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
<b>Periti industriali</b>	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 15/09/2014 in via telematica	30/09/2014
<b>Psicologi</b>	www.enpap.it	Modello redditi/14 Ord. entro l'1/10/2014 in via telematica	01/10/2014
<b>Veterinari</b>	www.enpav.it	Mod. 1/2014 entro il 31/10/2014 in via telematica	28/02/2015

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: SRL E ORGANI DI CONTROLLO

Il Decreto Legge n.91/14, in attesa di conversione in legge apporta talune modifiche alle norme del diritto societario.

A seguire si riportano brevi cenni alle novità e si analizzano le conseguenze che le medesime determinano sull'obbligo di nomina o di mantenimento del Collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

#### Le modifiche apportate al codice civile

In particolare, per quanto di interesse:

- viene ridotto a 50.000 euro l'ammontare del capitale minimo delle Spa;
- viene eliminato l'obbligo di nomina del Collegio sindacale per le Srl che abbiano un capitale sociale almeno pari a quello minimo per le Spa.

Ne deriva che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata rimane obbligatorio solo al ricorrere delle seguenti casistiche:

- 1) società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) società che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) società che, per due esercizi consecutivi, hanno superato due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore viene a cessare se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui al punto 3 non vengono superati.

#### La situazione per le Srl già dotate di Collegio sindacale

Alla luce delle modifiche sopra descritte, si poteva presentare la situazione di molte società che, pur avendo nominato il Collegio sindacale nel passato, per essere dotate di un capitale sociale almeno pari a quello delle Spa (in precedenza 120.000 euro), si trovassero ora a non avere più alcun obbligo giuridico in tal senso, quando non fossero ricorrenti le casistiche sopra evidenziate.

Che fare, allora, con l'organo di controllo in carica?

Nel caso di revisore non vi sarebbero stati grandi problemi, posto che il D.M. n.261/12 già prevede una giusta causa di revoca nel caso del venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la nomina.

Situazione più complessa, invece, per il Collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale; in giurisprudenza si contrapponevano differenti teorie che consigliavano estrema cautela.

Il disegno di legge di conversione del D.L. n.91/14, come approvato al Senato, regola specificamente questa situazione, rendendo legittima la revoca per giusta causa dell'organo di controllo in carica (anche Collegio sindacale), essendo venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Trattandosi però di una "giusta causa di revoca" sembrerebbe necessaria non solo una apposita decisione dei soci, ma anche un intervento specifico del Tribunale, sollecitato da un intervento dell'organo amministrativo, affinché sia acclarata la sussistenza del presupposto.

Se così fosse, ci permettiamo di osservare, si creerebbe, forse, un inutile intasamento dei Tribunali e, per conseguenza, appare legittimo sperare che la decisione sia assunta con assunzione di responsabilità a carico dell'organo amministrativo (che propone) e dei soci (che accettano).

La disposizione è, evidentemente, una sorta di aiuto alle società sul versante economico, in quanto consente loro di alleggerirsi di un costo di natura amministrativa.

Certo, valutare l'organo di controllo esclusivamente sul versante economico appare limitativo e fuorviante, cosicché ciascuno sarà libero di mantenerlo, ove ne apprezzi l'operato, oppure di revocarlo, ove ritenga più urgente il risparmio di costi.

Trattandosi di una vera e propria novità, si consiglia agli amministratori una estrema cautela e, quantomeno, l'attesa della definitiva conversione in legge del decreto ed eventuali chiarimenti sulle modalità pratiche operative per giungere all'obiettivo sopra illustrato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI SISTRI

Il D.M. datato 17 dicembre 2009 ha istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. Sistri) con l'obiettivo di:

- sostituire progressivamente la gestione cartacea dei rifiuti a oggi effettuata tramite formulari di identificazione e registri di carico e scarico e
- abolire la presentazione del Mud.

#### Soggetti obbligati e casi di esonero

Il D.M. n.126 del 24 aprile 2014, in G.U. del n.99 del 30 aprile 2014, e in vigore dal 25 aprile scorso, ha stabilito quali sono i soggetti obbligati alla iscrizione al Sistri:

*“a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art.2135 cod.civ. che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art.183, co.1, lettera pp) del D.Lgs. n.152/06;*

*b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art.184, co.3, lett. b), c), d), e), f) ed h) D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;*

*c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art.183, co.1, lett. aa) D.Lgs. n.152/06;*

*d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;*

*e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. n.4/12, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art.183, co.1, lett. pp) D.Lgs. n.152/06”.*

Il citato decreto arriva dopo svariati interventi del Legislatore, in particolare, in tale ultima versione è stata introdotta l'esclusione dai soggetti obbligati delle imprese con meno di 10 dipendenti.

Sostanzialmente quindi sono soggetti all'obbligo Sistri gli enti e le aziende:

- produttori iniziali di rifiuti speciali,
- con più di dieci dipendenti.

In deroga a tale principio generale l'obbligo vige, senza limiti dimensionali, per tutte le imprese che trattano i rifiuti urbani in Campania.

Mentre opera l'esonero all'iscrizione per le imprese agricole e quelle produttrici iniziali di rifiuti da attività di pesca professionale e acquicoltura, se conferiscono i rifiuti pericolosi nei circuiti organizzati di raccolta, anche se con un numero di dipendenti maggiore di 10.

#### Adempimenti

Operativamente i soggetti obbligati ad aderire al Sistri devono:

1. iscriversi al sistema e versare il contributo annuale;
2. dotarsi di una chiavetta Usb;

3. installare su ogni automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, nel caso di imprese iscritte all'albo nazionale gestori ambientali, un dispositivo elettronico di controllo definito *black box*.

Quanto al contributo annuale 2014, il citato D.M. ha stabilito nello scorso 30 giugno 2014 la scadenza.

Quanto ai dispositivi Usb, essi possono essere ritirati presso la Camera di Commercio competente, ovvero la Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la propria sede legale; nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

Essi permettono l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, consentono la trasmissione dei dati e permettono di firmare elettronicamente le informazioni fornite e di memorizzarle sui dispositivi stessi. Ciascuna chiavetta può contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n.82/05. Ciascun dispositivo Usb contiene: l'identificativo utente (*username*), la *password* per l'accesso al sistema, la *password* di sblocco del dispositivo (Pin) e il codice di sblocco personale (Puk).

Il dispositivo elettronico *black box*, invece, ha la funzione di monitorare il percorso effettuato dal rifiuto. Per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è competente la Sezione regionale o provinciale dell'Albo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: COSA È IL CONAI**

Il presente intervento ha lo scopo di sensibilizzare le aziende in merito agli adempimenti Conai, in modo che i soggetti interessati possano eventualmente contattare lo Studio per ottenere maggiori indicazioni al riguardo.

Le aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi sono obbligate alla iscrizione al Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, nato in recepimento dell'obbligo imposto dalla normativa europea con lo scopo di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio.

Per aziende produttrici di imballaggi si intendono:

- produttori e importatori di materie prime destinate agli imballaggi,
- produttori, importatori e trasformatori di semilavorati destinati a imballaggi,
- produttori, importatori e rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono:

- acquirenti e riempitori di imballaggi vuoti,
- importatori di imballaggi pieni,
- auto-produttori di imballaggi per le proprie merci,
- commercianti di imballaggi pieni e vuoti.

Il primo obbligo per tali soggetti è l'iscrizione al Conai, tramite sottoscrizione delle quote dello stesso, la cui entità può essere modificata nel tempo. Per i produttori inoltre è previsto anche l'obbligo di iscrizione a uno o più Consorzi di Filiera in base ai materiali prodotti. Il termine per la iscrizione al Conai è il mese successivo a quello di inizio della attività che determina l'obbligo di iscrizione; a tale scopo si fa riferimento alla data della prima fattura emessa.

Inoltre annualmente va versato un contributo al Conai che corrisponde al finanziamento dello stesso. L'ammontare del contributo varia a seconda del tipo di materiale e della quantità che costituisce l'imballaggio che si utilizza. Il contributo si determina sulla base della dichiarazione, di cui si dirà in seguito, e va versato a seguito del ricevimento di apposita fattura dal Conai.



L'avvenuto versamento deve trovare apposita indicazione in fattura. Le metodologie di esposizione differiscono a seconda del tipo di materiali usati. In alternativa può essere inserita in fattura la dizione: *"Contributo Ambientale Conai assolto"*.

Ultimo adempimento che cade sui soggetti obbligati è quello di inviare apposita dichiarazione periodica in relazione al consumo di imballaggio effettuato. L'obbligo dichiarativo può essere:

- mensile,
- trimestrale,
- annuale,

sulla base del tipo di materiale di cui l'imballaggio si compone.

Le scadenze dichiarative sono al 20 del mese successivo al periodo al quale si riferiscono. In corso d'anno, la scadenza di presentazione della dichiarazione, non può subire variazioni.



In particolare, e con riferimento alla sola figura del produttore, sottolineiamo che l'obbligo di contribuzione e dichiarazione sorge solo quando questi rifornisce un auto-produttore.

Sono esclusi dagli obblighi Conai gli utenti finali, coloro cioè che ricevono la merce con imballaggio senza effettuarne alcun successivo commercio.

Ricordiamo, invece, che sono interessati dagli obblighi Conai anche i soggetti che acquistano prodotti o materie dall'estero, senza che assuma rilievo la provenienza comunitaria o extracomunitaria dei beni.

Sul sito <http://www.conai.org> è possibile reperire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al corretto adempimento dell'obbligo Conai.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*



## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE RAE**

Da novembre 2007 è entrato ufficialmente in vigore anche in Italia il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche disciplinato dal D.Lgs. n.49/14.

L'esigenza di disciplinare la materia nasce dai molti problemi derivanti da questo tipo di rifiuti quali la presenza di sostanze considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. L'eventuale abbandono di questi apparecchi elettronici, difatti, determina un rischio di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana.

Rientrano tra i rifiuti Raee:

- i grandi elettrodomestici;
- i piccoli elettrodomestici;
- le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- le apparecchiature di consumo;
- le apparecchiature di illuminazione;
- gli strumenti elettrici ed elettronici (a eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- i giocattoli e le apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- i dispositivi medici (a eccezione di tutti i prodotti impiantati e infetti);
- gli strumenti di monitoraggio e controllo;
- i distributori automatici.

La normativa Raee si basa sul principio secondo il quale chi inquina paga.

Per ottemperare a questo principio, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del trattamento dei Raee sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del "Decreto Raee", il 1° settembre 2007 (D.M. n.185/07 pubblicato in G.U. il 5.11.2007). Per sostenere questi nuovi costi, i produttori possono far pagare un eco-contributo al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova. L'ammontare dell'eco contributo non può superare i costi di trattamento.

Per produttori si intendono tutti coloro che fabbricano o importano un prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzano con proprio marchio indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili.

Allo stesso modo, per la medesima finalità, la direttiva prevede che i distributori (ovvero i soggetti che vendono i prodotti nuovi agli utenti finali) devono ritirare l'apparecchio da buttare al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.

Per rispondere alle richieste della normativa, i fabbricanti delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del decreto hanno costituito dei consorzi volontari, in funzione del tipo di apparecchiatura o di mercato servito.

È quindi chiaro che nel caso in cui si producano beni Raee è necessario informarsi sulla direttiva e prendere contatto con uno dei consorzi per adempiere agli obblighi imposti dalla norma.

Nel caso in cui invece sia necessario smaltire apparecchiature Raee occorre rivolgersi ai consorzi di cui sopra che forniranno tutte le indicazioni in merito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI**

Durante il periodo estivo (che va dal 01 agosto al 15 settembre), per effetto del disposto della Legge n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Pertanto:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 15 settembre (compreso);
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 16 settembre (il giorno 15 è l'ultimo giorno della sospensione).

Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti.

#### **Termini interessati**

Rientrano nel disposto della sospensione i termini:

- per proporre ricorso e reclamo;
- per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione tributaria);
- per il deposito di memorie e documenti;
- per proporre appello;
- per la definizione degli atti in acquiescenza;
- per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure per la definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni;
- per completare il procedimento di accertamento con adesione (con la conseguenza, pertanto, che la sospensione dei 90 giorni da adesione si cumula con quella dei 45 giorni da termini feriali).

Ad esempio, si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 01-07-2014, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

<b>Descrizione</b>	<b>Periodo</b>	<b>Giorni</b>
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 02 luglio al 31 luglio	30
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01 agosto al 15 settembre	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 16 settembre al 15 ottobre	30

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 15 ottobre 2014. Ove il contribuente avesse presentato istanza di accertamento con adesione, il suddetto termine verrebbe prorogato di ulteriori 90 giorni.

Essendo ormai il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di accertamento che contengono l'intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

### **Termini non interessati**

Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al Pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

### **La necessità di estrema cautela**

Preso atto delle differenti regole che presidono le svariate ipotesi sopra rappresentate, raccomandiamo alla rispettabile clientela di contattare, in ogni caso, lo Studio, al fine di definire con certezza i corretti termini di scadenza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***